

NUOVI FINANZIAMENTI PER I SITI CONTAMINATI ORFANI

UNA MISURA NECESSARIA PER IL RIPRISTINO DEI LUOGHI PER I QUALI IL RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO NON È INDIVIDUABILE. LA BONIFICA PERMETTE DI REIMMETTERE SUL MERCATO IMMOBILIARE QUESTE AREE A BENEFICIO DELLA TUTELA DEL SUOLO, DELLA RIVALORIZZAZIONE DEL CAPITALE NATURALE E DELLA PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ.

Il Programma nazionale per la bonifica e il ripristino ambientale dei “siti orfani”, costituito con legge finanziaria per il 2019¹, è stato regolato a seguito delle modifiche introdotte dal Dl Semplificazioni² che, ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse, ha fatto rinvio a un decreto da adottare da parte del dicastero dell'Ambiente d'intesa con la Conferenza unificata.

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il Dm 29 dicembre 2020 n. 269, che ha stabilito i criteri per l'assegnazione delle prime risorse disponibili (pari a complessivi € 105.589.294) prevedendone una ripartizione fra le Regioni del Centro-Nord (50%) e le Regioni del Mezzogiorno (50%) e assegnando le quote a ciascun ente (Regione o Provincia autonoma) in applicazione dei coefficienti utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del fondo sviluppo e coesione 2014-2020 (*tabella 1*). Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (Pnrr), approvato in via definitiva con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, destina ulteriori risorse alla bonifica dei “siti orfani” (500 milioni di euro, *figura 1*) con l'obiettivo di riqualificare i siti inquinati affinché, oltre ai benefici in termini di tutela del capitale naturale e riduzione degli impatti sulla biodiversità, possano rappresentare una risorsa per lo sviluppo economico favorendo il riuso del suolo e il reinserimento dei siti bonificati nel mercato immobiliare.

Approvato il Piano – che definisce per ciascun investimento precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento è legata l'assegnazione delle risorse – l'urgenza è data ora dal fatto che le risorse messe a disposizione dall'Unione europea sono da impiegare nel periodo 2021-2026.

In attesa di conoscere le modalità con le quali dovranno essere effettuati il monitoraggio, la rendicontazione e

Regioni Centro-Nord	Quote riparto Fsc 2014-2020
Emilia-Romagna	9,56%
Friuli Venezia Giulia	3,40%
Lazio	15,39%
Liguria	4,39%
Lombardia	18,21%
Marche	5,18%
Provincia autonoma Bolzano	2,31%
Provincia autonoma Trento	1,55%
Piemonte	12,91%
Toscana	11,01%
Umbria	4,18%
Valle d'Aosta	0,87%
Veneto	11,04%
Centro-Nord	100%

TAB. 1 RIPARTO RISORSE

Ripartizione delle risorse Fsc 2014-2020 tra le diverse Regioni e Province autonome.

Regioni Mezzogiorno	Quote riparto Fsc 2014-2020
Abruzzo	4,80%
Molise	2,41%
Campania	23,91%
Puglia	17,82%
Basilicata	4,38%
Calabria	10,31%
Sicilia	25,68%
Sardegna	10,69%
Mezzogiorno	100%

il controllo degli interventi previsti nel Pnrr, la Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero della Transizione ecologica ha avviato con le Regioni e Province autonome le interlocuzioni volte all'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione dei primi interventi.

Con riguardo ai criteri e all'ambito di applicazione della disciplina, il Dm 269/2020 definisce “sito orfano”:

a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'art. 244 del Dlgs 152/2006, o quello di cui all'art. 8 del Dm 471/1999, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, o a quelli previsti dal Dm n. 46/2019 (relativo alle aree agricole), e a tali adempimenti non provveda neppure il proprietario del sito né altro soggetto interessato

b) il sito rispetto al quale i soggetti di cui agli artt. 242 e 245 del Dlgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del Dm 269/2020 e dai relativi finanziamenti:

- le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 del Dlgs 152/2006 che sono già in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate fonti di finanziamento
- le attività di rimozione dei rifiuti, salvo che i rifiuti non costituiscano fonte di contaminazione delle matrici ambientali circostanti
- gli interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, a eccezione di quelli necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali
- gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto



espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato - gli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

Quanto al procedimento per l'assegnazione delle risorse, il Dm 269/2020 prevede che ciascuna Regione e Provincia autonoma provveda, secondo i propri criteri e coerentemente con le previsioni e pianificazioni già adottate in materia di bonifiche, all'individuazione dei "siti orfani" per i quali gli interventi risultino "prioritari" in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso, comunicando al Ministero della Transizione ecologica, mediante l'apposita modulistica, gli elementi che individuano il "sito orfano" oggetto di intervento, l'area interessata da contaminazione e la tipologia di intervento da eseguire.

Acquisiti tali elementi, il Ministero, sulla base di uno o più accordi, individua le specifiche risorse da trasferire all'ente beneficiario in relazione a ciascun intervento e definisce le modalità di attuazione degli stessi, stabilendo i soggetti pubblici che agiscono *ex officio*, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese, nonché di eventuale revoca dei finanziamenti. Il controllo e il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati spettano alle Regioni e Province autonome ai sensi di quanto previsto all'art. 248 del Dlgs 152/2006. Nel caso di soggetti attuatori diversi dalle Regioni, questi sono tenuti annualmente a trasmettere alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che evidenzia lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate; tale relazione è poi trasmessa al Ministero anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti nei confronti dei soggetti beneficiari. Poiché gli interventi finanziati ai sensi del Dm 269/2020 sono realizzati in danno dei

QUADRO DELLE MISURE E RISORSE (MILIARDI DI EURO):



M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA

15,06
Mld

Totale

Ambiti di intervento/Misure	Totale
1. Rafforzare la capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico	0,50
Investimento 1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	0,50
2. Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio	8,49
Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	2,49
Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	6,00
Riforma 2.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico	-
3. Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine	1,69
Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	0,33
Investimento 3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali	0,10
Investimento 3.3: Rinaturazione dell'area del Po	0,36
Investimento 3.4: Bonifica dei siti orfani	0,50
Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	0,40
Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico	-
4. Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime	4,38
Investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	2,00
Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	0,90
Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	0,88
Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione	0,60
Riforma 4.1: Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico	-
Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	-

FIG. 1 QUADRO DELLE MISURE E RISORSE

Misure e risorse per la bonifica dei siti orfani previste dal Pnrr.

soggetti responsabili della contaminazione, l'ente beneficiario delle risorse deve in ogni caso procedere alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione³, eventualmente anche applicando quanto disposto dall'art. 253 del Dlgs 152/2006.

Nel caso di inadempimento da parte dell'ente beneficiario e/o del soggetto attuatore, si procede con la revoca del finanziamento.

Nel caso, invece, in cui per la realizzazione degli interventi si attivi il soggetto obbligato oppure un altro soggetto interessato, il finanziamento concesso è rimodulato a favore di altri interventi da realizzare nella medesima Regione o Provincia autonoma.

Francesca Benedetti

Avvocata, Roma

NOTE

¹ L'art. 1, comma 800, della legge 145/2018 ha, infatti, incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 1, comma 476, della legge 208/2015 destinato alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, prevedendo anche il finanziamento di "un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati".

² Le modifiche al comma 800 sono state apportate dall'art. 53, comma 3, del Dl 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020.

³ Anche nel caso in cui il responsabile sia individuato successivamente all'esecuzione degli interventi.